



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Confalonieri - De Chirico"
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione
Liceo Artistico

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584
E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it

AL PERSONALE
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

Circolare n 26

OGGETTO: Direttiva della Dirigente sul divieto di fumo (Art. 4 del DL 12/9/2013 n. 104) - Corso diurno e serale

Si ricorda che il **divieto di fumo** è stato esteso dall'art.4 del DL 12/9/2013 (in allegato) agli spazi esterni alla scuola.

Configurandosi come "tutela alla salute nelle scuole", tale divieto rientra nella prevenzione dei rischi legati all'ambiente di lavoro: l'estensione del divieto di fumo si inserisce nel Documento di Valutazione del Rischio per le responsabilità e le sanzioni che ne derivano, rispetto alle quali il personale docente si configura come preposto rispetto agli alunni in quanto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività didattiche e formative, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei discenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il personale ATA è tenuto alla tutela degli spazi lavorativi, segnalando ai docenti eventuali comportamenti inadeguati degli alunni a loro affidati e al DS eventuali situazioni di rischio messe in atto dai lavoratori.

L'estensione del divieto si inserisce inoltre nel Regolamento di Istituto per gli aspetti disciplinari, da considerare ai fini della valutazione della condotta.

Si rammenta che ogni azione svolta all'interno della scuola deve configurarsi innanzitutto come azione educativa: **si invitano quindi i docenti a prevenire rischi derivanti dal fumo attraverso un'adeguata formazione agli alunni, una vigilanza costante e puntuale, una limitazione delle uscite dalle aule ai casi di effettiva necessità e nei tempi idonei, ed infine attraverso l'annotazione sul registro di classe, sotto forma di nota disciplinare (da comunicare alle famiglie dei minorenni), di eventuali comportamenti che dimostrino da parte di singoli alunni un livello di consapevolezza inadeguato a salvaguardare la propria e l'altrui salute, nonostante l'impegno del docente. La seconda violazione dell'obbligo da parte di un alunno così sanzionato sarà opportunamente comunicata al DS che provvederà ad erogare la sanzione amministrativa.** Tutti gli adulti, indipendentemente dal ruolo svolto, sono coinvolti nell'azione educativa fornendo esempi di comportamento adeguati.

Per quanto riguarda, invece, il consumo di sostanze illegali, si fa presente che potrebbero svolgersi controlli da parte delle Forze dell'Ordine e che, com'è noto, è sottoposto a denunce di natura penale.

<https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf>

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Catapano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

